



**CIDA**  
Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

**FUNZIONI CENTRALI**

Prot. n. 28/2024

Roma, 16 febbraio 2024

- Al Vice-Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno
  - Ai Capi Dipartimento
  - Ai Prefetti della Repubblica
- Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
- Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
- Alla Struttura tecnica permanente per la valutazione della performance
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti
  - Alla Struttura per la prevenzione antimafia
- Alla Struttura del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

p.c.

- Al Ragioniere Generale dello Stato
- Al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
  - Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno
- Al Direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno
- Al Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali del Ministero dell'Interno

Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Circolari Ministero Interno del 9 e del 13 febbraio 2024 prot. 9848 e 10718.

**RICHIESTA URGENTE RITIRO**

È pervenuta all'attenzione della scrivente Organizzazione Sindacale, copia delle note in oggetto con le quali si impartiscono agli uffici destinatari disposizioni utili a dare applicazione uniforme alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2024, recante prime indicazioni operative in attuazione dell'art. 4-bis del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, le disposizioni diramate non appaiono coerenti con il quadro ordinamentale del Ministero dell'Interno, in particolare delle Prefetture, laddove il dirigente apicale della Struttura (il Prefetto) è altresì funzionario delegato alla spesa.

È appena il caso, infatti, di ricordare come, ai sensi della vigente normativa in materia, il funzionario delegato, ordinatore secondario della spesa, “sia personalmente responsabile dell’esatta liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento”.

Per quanto osservato, il dirigente “contrattualizzato” titolare dell’Ufficio “contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali” delle Prefetture, pur coinvolto nel processo di spesa in conformità a quanto previsto dalla declaratoria di cui al D.M 23/07/2020, non può essere individuato quale “responsabile del pagamento delle fatture commerciali” ai sensi dell’art 4-bis del D.L 13/2023 cit. con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di possibile decurtazione della retribuzione di risultato per il caso di mancato rispetto dei termini legali di pagamento ivi previsti, non potendosi addossare ad esso una responsabilità per funzioni non rientranti nelle proprie attribuzioni.

In altri termini, nell’attuale quadro organizzativo ed ordinamentale delle Prefetture, il ruolo di responsabile della spesa ai sensi della norma di legge in esame, ove applicabile, sarebbe semmai da individuarsi nel Prefetto, figura in capo alla quale si concentrano, per legge, sia i compiti di funzionario delegato, deputato a firmare gli ordinativi di pagamento che di dirigente apicale della Struttura organizzativa,

In tal caso, ai dirigenti contrattualizzati in servizio presso le Prefetture potrebbero essere attribuiti obiettivi (intermedi) di gestione del procedimento di spesa utili a ridurre i tempi di pagamento; tanto però sarebbe possibile solo nell’ambito dell’ordinario ciclo della *performance*, quale declinazione dell’obiettivo finale attribuito al dirigente apicale della Struttura e senza conseguenze automatiche sulla retribuzione di risultato dei dirigenti soprattutto nel caso frequente, di indisponibilità di adeguate risorse finanziarie e umane.

Si formulano di seguito, altresì, ulteriori osservazioni di carattere generale a vantaggio di tutti coloro che potrebbero in astratto essere individuati quali destinatari della normativa in esame, appartenenti sia alla carriera contrattualizzata che a quella prefettizia.

La norma in esame pone diversi dubbi interpretativi, meritevoli di adeguati approfondimenti, oltre che con riferimento ai soggetti destinatari anche sotto il profilo delle concrete modalità operative.

La responsabilità prefigurata dalla previsione normativa è, senza dubbio, di natura strettamente personale ed individuale, tanto è vero che, ai fini della sua applicazione, la disposizione normativa richiede l’integrazione del “contratto individuale” (volendosi alludere in generale, con tale espressione, alla fonte giuridica da cui trae origine il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione).

La responsabilità predetta, pertanto, non può che essere attribuita al solo dirigente effettivamente responsabile del ritardo. Ciò presuppone necessariamente che l’Amministrazione chiarisca i tempi delle specifiche fasi di pagamento attraverso il tracciamento dei processi di spesa. Non a caso, al riguardo, l’articolo di legge in esame,

opportunamente, prevede che le Amministrazioni interessate adottino «specifiche misure, anche di carattere organizzativo finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa». In mancanza, si finirebbe per attribuire al dirigente destinatario dell'obiettivo una responsabilità "oggettiva", ritenendolo responsabile anche per fatti non rientranti nelle proprie attribuzioni, in palese violazione con il carattere personale della responsabilità.


Altro fattore rilevante, come già evidenziato, da tenere in considerazione è quello delle risorse umane, strumentali e finanziarie che necessariamente devono accompagnare il raggiungimento degli obiettivi, non potendo questi essere perseguiti in assenza dei mezzi necessari al loro perseguimento.

Per quanto osservato, la scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa della dirigenza "contrattualizzata" del Ministero dell'Interno, chiede l'URGENTE RITIRO delle circolari del Ministero dell'Interno del 9 e del 13 febbraio 2024 prot. 9848 e 10718.

Nelle more, gli Organi in indirizzo, per quanto di competenza, sono invitati a non intraprendere alcuna iniziativa volta ad integrare il contratto di lavoro dei dirigenti già in servizio - ivi compresi i dirigenti che avendo superato la procedura di mobilità straordinaria dell'8 novembre 2023 saranno destinatari a breve di un nuovo incarico; né ad inserire la clausola in esame nei contratti di lavoro che saranno sottoscritti dai neo-dirigenti in via di assunzione.

I dirigenti sindacali

Stefano Di Leo



Mariagrazia Di Iasi

